

STATUTO della società

"AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI".

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società consortile per azioni, a totale capitale pubblico, denominata "AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA – Società Consortile per Azioni" e con denominazione abbreviata "AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A.".
2. La Società Consortile non persegue scopo di lucro.

Articolo 2 – SEDE

1. La sede è in Camposano (NA) alla Via Trivice D'Ossa 28.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di variare l'indirizzo della sede nel medesimo Comune o in altro Comune Socio.

Articolo 3 – DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei Soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2484 codice civile. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 – OGGETTO

1. La Società Consortile, al fine di essere uno concreto strumento per i soci, utile a realizzare le più opportune e razionali sinergie, nonchè la gestione associata di funzioni e servizi, ha ad oggetto le seguenti attività:
 - a) La promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana in riferimento ai territori delle Amministrazioni Socie, nonché degli altri soggetti pubblici soci;
 - b) promuovere la valorizzazione dei beni culturali e delle attività turistiche correlate alla creazione ed allo sviluppo del Sistema Turistico Locale dell'area nolana ai sensi della normativa vigente;
 - c) la realizzazione e attuazione di Progetti Integrati Territoriali, così come definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno, dal Programma Operativo Regione Campania (POR) e dal relativo Complemento di Programmazione;
 - d) la progettazione e l'attuazione di Sovvenzioni Globali (SG) e di Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC), nonchè eventuali ulteriori strumenti finanziari a livello comunitario, nazionale e regionale;
 - e) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
 - f) la gestione di altre funzioni fondamentali;
 - g) come centrale di committenza o stazione appaltante, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici;
 - h) la gestione di servizi pubblici, anche a rilevanza economica, compresi, a titolo meramente esemplificativo:
 - (i) gestione e dismissione patrimonio;
 - (ii) gestione delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate;
 - (iii) gestione delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;
 - i) la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale dei Comuni azionisti della stessa, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, essendo costituita quale "Società di Trasformazione Urbana" ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16. Per il perseguimento di tale finalità, la Società può provvedere:
 - (i) all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione in proprietà, in

- affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana;
- (ii) alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana, in proprio o secondo le disposizioni vigenti;
 - (iii) alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.
- j) attuare servizi di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla pulizia degli alvei;
 - k) svolgere attività connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali;
 - l) sistematizzare il patrimonio informativo regionale con particolare riferimento ai Piani di Protezione Civile, alla Difesa del Suolo e la Forestazione anche attraverso la creazione di funzioni volte alla migliore condivisione e fruizione delle informazioni;
 - m) programmare, sostenere e attuare formazione, nelle materie di interesse per le attività sociali;
 - n) svolgere, nell'ambito delle attività di competenza, supporto tecnico amministrativo a favore di amministrazioni ed enti o organismi pubblici ivi compresa la funzione di organismo intermedio per la gestione di fondi comunitari.
2. La Società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di interventi specifici. In particolare, per lo sviluppo socio-economico e occupazionale dei territori interessati e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la Società può compiere ogni attività, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo:
- (i) Elaborazione programmi e progetti per lo sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività produttive e infrastrutturali;
 - (ii) Promozione opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per qualunque attività economica nell'area;
 - (iii) Verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;
 - (iv) Progettazione e supporto alla realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche nell'area e/o la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica e attraverso servizi di assistenza;
 - (v) Progettazione e supporto alla realizzazione di infrastrutture secondarie, il rispetto degli immobili esistenti, la valorizzazione delle utilities e dei servizi;
 - (vi) Promozione di accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario per la gestione, a titolo esemplificativo, di contratti di programma, di sovvenzioni globali (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area;
 - (vii) Attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e controllo dell'impegno delle risorse e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;
 - (viii) Stipula contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
 - (ix) Progettazione, organizzazione, attuazione ed erogazione di attività di formazione professionale ai sensi della normativa vigente, anche finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE);
 - (x) Svolgere tutti i servizi, anche attraverso gli strumenti dell'Information Technology, che gli enti aderenti, singolarmente o associati tra loro, secondo quanto previsto dal capo V del titolo II del D.Lgs 267/00, chiederanno di progettare, promuovere, organizzare ed attuare utilizzando, ove possibile e con preferenza, le risorse umane degli enti richiedenti stessi, nel rispetto sia di appositi protocolli d'intesa, sia delle deliberazioni da assumersi dai competenti organi.
3. La Società, nell'attuazione degli scopi sociali e fermo il controllo analogo da parte delle Amministrazioni Socie, si ispirerà ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità, ogni volta che sarà possibile, al recupero ed alla riqualificazione del territorio assecondando le vocazioni proprie dell'area.

4. Per il raggiungimento delle finalità indicate, la Società può attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria.
5. La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:
 - a) fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;
 - b) ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, e società, concedendo, ove del caso, le opportune garanzie reali e personali;
 - c) promuovere la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie nonché di centri di servizio secondo quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di finanza di progetto;
 - d) predisporre studi e piani di fattibilità ed il piano finanziario per valutare e definire, anche con la collaborazione dei privati interessati, soluzioni di sviluppo e di gestione delle aree industriali nei territori dell'Area Nolana;
 - e) essere individuata, sulla scorta dei piani di fattibilità di cui al precedente punto d), quale soggetto gestore dei servizi comuni delle aree industriali nei territori dell'Area Nolana;
 - f) definire le proposte di accordo di programma e degli altri strumenti della programmazione negoziata, con gli altri soggetti interessati necessari per concretizzare le azioni di sviluppo del territorio partecipando alla stipula ed all'attuazione degli stessi;
 - g) gestire e cooperare con lo "sportello unico" per le imprese, nelle forme che saranno approvate dai competenti organi comunali, assicurando assistenza, anche sulle ipotesi di fattibilità di nuove attività produttive;
 - h) presentare, anche con altri soggetti pubblici e privati, progetti regionali, nazionali ed europei per la realizzazione di iniziative destinate allo sviluppo socio-economico, culturale, turistico, ambientale e occupazionale del territorio.
6. L'Agenzia dell'area nolana è società *in house* dei Comuni soci, che esercitano il controllo analogo e verso cui svolge oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
7. La società può altresì svolgere compiti di Centrale di committenza, con riferimento alle attività ricadenti nell'oggetto sociale.
8. Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere affidate dalle Amministrazioni socie, mediante apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa sugli affidamenti alle società *in house*.

TITOLO II: CAPITALE – SOCI – AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - CAPITALE

1. Il capitale è di euro 266.383,50 (duecentosessantaseimilatrecentottantatré virgola cinquanta) rappresentato da 177.589 (centosettantasettemilacinquecentottantanove) azioni di euro 1,50 (uno/50) ciascuna.
2. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
3. Ogni azione dà diritto ad un voto.
4. I soggetti pubblici diversi dai Comuni dell'Area Nolana possono sottoscrivere quote non inferiori allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e non superiori al 10% (dieci per cento) del capitale.

Articolo 6 – VARIAZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'Assemblea, purché sia rispettato il principio che la totalità delle azioni sia in possesso esclusivo a soggetti pubblici.
2. I versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti dall'Organo di Amministrazione nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea non li determini direttamente.

Articolo 6 bis - CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ALLA SOCIETÀ

1. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi
2. Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono

effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

Articolo 7 – SOCI – AZIONI

1. Possono essere azionisti della società consortile solo Comuni e altri Enti locali.
2. Su proposta del Tavolo dei Comuni, allorché la presenza nel capitale di un nuovo socio possa agevolare o facilitare il raggiungimento degli scopi sociali, l'Assemblea può consentire l'ammissione ad Enti e Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, diverse da quelle di cui al punto 7.1.
3. Le azioni possono essere alienate esclusivamente alle amministrazioni pubbliche di cui al punto 7.1, ovvero a quelle di cui al punto 7.2 secondo le modalità in esso indicate. In tal caso, tenuto conto degli scopi consortili e dei requisiti soggettivi degli associati sarà necessario anche l'assenso della società. Tale assenso verrà espresso dall'Organo di Amministrazione in linea con quanto previsto dalla clausola di gradimento ai sensi degli articoli 1406 e ss. c.c. per la cessione dei contratti. Poiché la cessione è un contratto plurilaterale con tre parti, il trasferimento della quota avrà efficacia nel momento formativo della volontà espressa da ciascuna parte. A tal fine l'assenso della società potrà essere preventivo, contestuale o successivo all'atto di trasferimento della quota di partecipazione. Nel caso di assenso successivo, l'efficacia traslativa del negozio sarà subordinata all'assenso del contraente ceduto (la società).
4. La cessione delle azioni ha efficacia di fronte alla Società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro soci.
5. L'assoggettamento delle azioni a vincolo, produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel libro dei soci.
6. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo di Amministrazione in una o più volte.
7. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente, decorre l'interesse nella misura annua di due punti in più del Tasso Ufficiale di Riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del c.c.

Articolo 8 – OBBLIGAZIONI

1. La Società, nei limiti dalla legge, può emettere obbligazioni determinando le condizioni del relativo collocamento.

Articolo 9 – MODALITA' TRASFERIMENTO AZIONI – DIRITTO DI PRELAZIONE - GRADIMENTO

1. Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà – indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente – darne avviso mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organo di Amministrazione e a tutti i soci.
2. Gli azionisti che intendano esercitare il diritto di prelazione devono comunicarlo - entro novanta giorni dal ricevimento del suddetto avviso, a pena di decadenza - all'Organo di Amministrazione, nonché al socio trasferente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel caso in cui il diritto sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite tra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.
4. Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra, fatto salvo quanto disposto all'art.7.2 del presente Statuto, le azioni vengono acquistate ed estinte dalla Società.
5. In ogni caso, il trasferimento delle azioni, anche a titolo gratuito, è subordinato al gradimento dell'Organo di Amministrazione, il quale dovrà, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del cedente, esprimere il proprio parere sulla base di criteri oggettivi che valutino se il cessionario abbia o meno i requisiti per subentrare nella compagine sociale e, in particolare, se sia in grado di adempiere alle obbligazioni nascenti dal fine consortile della società.
6. I parametri di valutazione verranno preventivamente sottoposti dall'Organo di Amministrazione al parere del Tavolo dei Comuni. In caso di parere favorevole del Tavolo, l'Organo di Amministrazione potrà

esprimere il proprio assenso in forma scritta sia preventivamente all'atto di cessione, sia nell'atto stesso.

7. Nel caso in cui all'Organo di Amministrazione non venga comunicata la volontà di trasferire la quota, il parere e l'assenso possono essere manifestati anche successivamente al negozio di trasferimento la cui efficacia, sino a quel momento, resterà sospesa

Articolo 10 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

1. Per controllo analogo congiunto si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dai Comuni associati riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative.
2. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 2-bis Il controllo analogo congiunto viene esercitato dal Tavolo dei Comuni, organo disciplinato dal successivo art. 11 e in conformità a quanto previsto dal regolamento per il controllo analogo
3. In ragione di quanto previsto al comma precedente, la società sin d'ora:
 - i. svolgerà la propria attività in favore dei soci nei limiti fissata dalla normativa vigente;
 - ii. trasmetterà ai Soci relazione gestionale ed economico-finanziaria periodica, con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni esercizio, sull'andamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi di gestione;
 - iii. adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dai soci;
 - iv. renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei soci nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile.

Articolo 11 – ORGANO DI CONTROLLO, INDIRIZZO E VIGILANZA: TAVOLO DEI COMUNI

1. Ai fini di una costante verifica della coerenza della gestione della Società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi dei Soci, nonché per rappresentare gli interessi e le identità locali, è costituito il Tavolo dei Comuni (TdC) che è formato dai legali rappresentanti dei Comuni soci della Società.
- 1-bis Il Tavolo dei Comuni esercita il controllo analogo congiunto
2. Il Tavolo dei Comuni elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Il TdC:
 - a. fornisce all'Organo di Amministrazione indirizzi generali e programmatici in ordine alle strategie, agli obiettivi e alle finalità di breve e medio periodo che lo stesso deve perseguire con le risorse umane più adeguate;
 - b. controlla lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dai piani strategici, economici e finanziari come predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - c. verifica periodicamente l'attività svolta dall'Organo di Amministrazione in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere;
 - d. dispone, autonomamente o su richiesta di uno o più Soci, ispezioni e controlli, anche di legittimità, di particolari atti o procedure operative della Società, avvalendosi delle necessarie professionalità presenti nelle Amministrazioni Socie.
4. Il Presidente ha diritto a consultare tutti i documenti relativi alla gestione e all'amministrazione della Società, nonché a richiederne copia. Inoltre, può partecipare alle riunioni, periodiche e non, tra l'Organo di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, delle quali deve ricevere comunicazione almeno 5 (cinque) giorni prima.
5. Il Presidente del TdC convoca riunioni con i Soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno o gli sarà richiesto anche da uno di essi. Per un effettivo coordinamento, è comunque tenuto a farlo almeno una volta ogni tre mesi.
6. Per ogni riunione del TdC deve essere redatto un verbale che, sottoscritto, va inviato all'Organo di Amministrazione.
7. La partecipazione al TdC è a titolo gratuito.
8. Il TdC viene rinnovato contestualmente al rinnovo dell'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea.
9. Ove richiesto dell'espressione di parere preventivo ai sensi del presente Statuto, il TdC deve deliberare entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sulla domanda si intende acquisito parere positivo.

TITOLO III: ASSEMBLEE

Articolo 12 – LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della Regione Campania.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a centottanta giorni, quando ricorrono le esigenze di cui all'art. 2364, 2° comma, del Codice Civile.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 13 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax, posta certificata e/o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, indicandone il luogo, il giorno e l'ora.
4. Qualora il giorno della seconda convocazione non sia indicato nell'avviso e nel caso in cui andasse deserta la prima convocazione, l'Assemblea deve essere riconvocata a norma dell'art.2369, 2 comma, c.c.
5. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.
6. L'Assemblea deve comunque ritenersi validamente costituita, a prescindere dall'espletamento delle formalità di cui al presente articolo, nel caso in cui sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Articolo 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.
2. E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Articolo 15 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c..
2. Gli Enti legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del legale rappresentante p.t., ovvero di persona designata mediante delega scritta dal soggetto competente.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 16 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza sarà assunta dal Socio più anziano.
2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.
3. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
4. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 17 – QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite con i quorum previsti dal codice civile.

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto della maggioranza assoluta dei soci che rappresentino allo stesso tempo la maggioranza del capitale sociale e, in seconda, con il voto della maggioranza assoluta, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

2. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 18 – SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

2. La nomina dell'Amministratore Unico avviene con le modalità dettate dal successivo articolo 19, punto 3.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE – POTERI – RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE

Articolo 19 – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea. Egli dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

La scadenza del suo mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della sua gestione.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 2382 c.c., non può essere nominato Amministratore Unico, e, se nominato, decade dall'incarico chi si trovi in uno dei casi di inconferibilità o incompatibilità previsti dalla legge oppure abbia ottenuto una pena su richiesta o abbia riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi.

2.bis - L'Amministratore unico non può essere dipendente delle Amministrazioni socie e deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1, del D.L.vo n. 175/2016.

3. La nomina dell'Amministratore Unico può avvenire per acclamazione o, su proposta del Presidente di essa, con altra modalità, che assicuri il voto palese, approvata dall'assemblea.

4. All'Amministratore Unico spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

5. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al presidente del TdC e al Presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto dall'accettazione del nuovo amministratore nominato dall'Assemblea.

Articolo 20 – RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA'

1. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico.

Articolo 21 – POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministratore Unico, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire gli scopi sociali. Allo stesso spetta la rappresentanza generale della Società.

2. Nei limiti stabiliti dal Regolamento del Controllo Analogo e dallo Statuto sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non sono delegabili i seguenti atti:

- a. determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b. atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale;
- c. piani di investimento e finanziari;
- d. compravendita, permuta e alienazione di beni immobili e brevetti;
- e. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- f. assunzione di mutui e prestiti;
- g. azioni giudiziarie di qualsiasi natura e di qualsiasi grado, nonché revocazioni, compromessi e transazioni.

3. Gli atti di cui ai punti 2. e 3. che precedono e quelli relativi alle funzioni non delegabili per legge, sono assunti dall'Amministratore Unico con deliberazioni che devono risultare da verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge e firmati dallo stesso e dal Segretario nominato, di norma e di volta in volta, tra il personale dell'Agenzia. Una copia delle deliberazioni va trasmessa al Presidente del Tavolo dei Comuni entro

15 giorni dalla trascrizione.

4. L'Amministratore Unico almeno una volta ogni tre mesi riferisce al collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua probabile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 21-bis – STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo, la società integra gli strumenti di governo societari con misure di natura regolamentare ed organizzativa finalizzate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed il relativo monitoraggio periodico.

2. Qualora la valutazione periodica del rischio faccia emergere uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo di amministrazione adotta senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi. Al fine di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause la Società adotta un piano di risanamento o, ricorrendone le condizioni, un piano di ristrutturazione aziendale.

Articolo 21 ter - Responsabile per la prevenzione la corruzione e la trasparenza.

1. L'Organo di amministrazione nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

2. Le funzioni di RPCT sono affidate a un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al Responsabile funzioni e poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. In subordine, nei casi in cui i dirigenti sono in numero limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddette a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

3. Il provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT individua le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale ove applicabile. Il provvedimento specifica le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

TITOLO V: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Articolo 22 - CONTROLLO DELLA GESTIONE - COLLEGIO SINDACALE

1. Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene su proposta del Presidente del Tavolo dei Comuni, tra professionisti, iscritti nel registro dei revisori contabili, che non si trovino in uno dei casi di inconferibilità o incompatibilità previsti dalla legge assicurando una partecipazione di genere.

4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio

Articolo 22 ter - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, su

proposta motivata dell'organo di controllo.

TITOLO VI: BILANCIO

Articolo 23 – BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 24 – UTILI

1. Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:
 - a. Il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;
 - b. il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 26 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 27 – FORO

Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Nola.